

Sent. n. 23/2022 pubbl. il 31/10/2022

Rep. n. 37/2022 del 31/10/2022



Cron. n. 847/22

liquidaz. controllata n. 4/22

## TRIBUNALE DI PESARO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti

PRESIDENTE

dott.ssa Flavia Mazzini

GIUDICE

dott. Lorenzo Pini

GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 6 2022 Rg. avviato su domanda di  
ROSARIO GENTILE

**RICORRENTE**

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

In data 22.09.2022 l. ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura  
a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;

Ciò posto, rilevato che:

(-) Il ricorrente risiede a quindi sussiste, ex art. 27 co. 3 lett. b) CCI, la  
competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo  
centro di interessi principali e non esistendo elementi per ravvisare differenti  
localizzazioni;

(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCI in  
quanto:

- la parte ricorrente svolge attività di dipendente a tempo indeterminato e non  
esercita – né risulta aver svolto – attività di impresa da meno di un anno, sicché



Sent. n. 23/2022 pubbl. il 31/10/2022

Rep. n. 37/2022 del 31/10/2022

non è assoggettabile liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;

- il debitore versa, inoltre, in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (circa 430mila euro) ed il patrimonio liquidabile di qualche migliaio di euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

(-) l'apertura del procedimento liquidatorio comporta l'operatività degli artt. 150 e 151 CCI e quindi – in particolare – l'impossibilità di avviare o proseguire azioni individuali di tipo esecutivo o cautelare sui beni oggetto della liquidazione;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di

\_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 3 e residente a C \_\_\_\_\_

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;

(-) nomina quale liquidatore l'avv. Giulia Ceccolini Giulivi, già OCC;

(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non ancora effettuato;

(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposta ex art. 201 CCI;

(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;

(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;



Sent. n. 23/2022 pubbl. il 31/10/2022

Rep. n. 37/2022 del 31/10/2022

(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;

(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) CCI allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa aggiornata in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;

Pesaro, il 20.10.2022

Il Giudice est.

Dott. Lorenzo Pini

Il Presidente

Dott. Davide Storti

